

Scuola Odcec

L'accertamento del Passivo

Dott. Andrea Barbieri

ESECUZIONE INDIVIDUALE

- Manca una fase autonoma di accertamento dei crediti
- I creditori devono essere muniti di un titolo esecutivo formatosi in altra sede giurisdizionale

CON L'ESECUZIONE CONCORSUALE (FALLIMENTO)

- Nel fallimento il titolo esecutivo collettivo è costituito dalla sentenza di fallimento;
- Necessita il titolo specifico che legittimi il creditore a partecipare al concorso

Titolo I - [Disposizioni Generali](#) (Artt. 1-4)

Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Art. 3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.

Art. 4. Rinvio a leggi speciali

Titolo II - [Del fallimento](#) (Artt. 5-159)

Titolo III - [Del concordato preventivo](#) (Artt. 160-186 bis)

Titolo IV - [Dell'amministrazione controllata](#) (Artt. 187-193)

Titolo V - [Della liquidazione coatta amministrativa](#) (Artt. 194-215)

Titolo VI - [Disposizioni penali](#) (Artt. 216-241)

Titolo VII - [Disposizioni transitorie](#) (Artt. 242-266)

CAPO I – DELLA DICHIARAZIONE DI FALL.TO (Art. da 5 a 22)

Art. 5. Stato di insolvenza

Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero.

Art. 8. Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile.

Art. 9. Competenza.

Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza.

Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza.

Art. 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'impresa.

Art. 11. Fallimento dell'imprenditore defunto.

Art. 12. Morte del fallito.

Art. 13. Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.

Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento.

Art. 15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza di fallimento.

Art. 18. Reclamo.

Art. 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo.

Art. 20. Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.

Art. 21. Revoca della dichiarazione di fallimento.

Art. 22. Gravami contro il provv. che respinge l'istanza di fallimento.

CAPO II - GLI ORGANI DEL FALLIMENTO (Art. da 23 a 41)

CAPO III - GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO (Art. da 42 a 83 bis)

CAPO IV - CUSTODIA E AMMIN.NE ATTIVITA' FALL. (Art. da 84 a 91)

Capo V - L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (Art. da 92 a 103)

Capo VI – DELL'ESERCIZIO PROV. E LIQUID. ATTIVO (Art. da 104 a 109)

Capo VII – DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO (Art. da 110 a 117)

Capo VIII – DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA (Art. da 118 a 141)

Capo IX – DELLA ESDEBITAZIONE (Art. da 142 a 145)

Capo X – DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' (Art. da 146 a 154)

Capo XI – DEI PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICO A. (Art. da 155 a 159)

CAPO II (Art. da 23 a 41)

GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

1. Il tribunale fallimentare (Sez. I) Art. 23-24
2. Il giudice delegato (Sez. II) Art. 25-26
3. Il Curatore (Sez. III) Art. da 27 a 39
4. Il comitato dei creditori (Sez. IV) Art. 40-41

PRINCIPALI COMPETENZE DEL GIUDICE DELEGATO (ART. 25 L.F.)

- 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali personali vantati dai terzi.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL CURATORE

1. Apposizione di sigilli ed inventario;
2. Relazione ex art. 33 L.F.
3. **Attività di accertamento del passivo;**
4. Procede alle vendite fallimentari;
5. Recupera i crediti;
6. Procede alle revocatorie;
7. Provvede ai riparti dell'attivo;
8. Prima del riparto finale presenta il rendiconto

LA FUNZIONE ISPETTIVA DEL COMITATO DEI CREDITORI

- il comitato o i singoli suoi membri possono di propria iniziativa ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere chiarimenti e notizie al curatore o al fallito (art. 41 l.f.).

CAPO III: GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO (Art. da 42 a 83 bis)

Sez.I Effetti per il fallito (artt. da 42 a 50)

Sez.II **Effetti per i creditori (artt. da 51 a 63);**

Sez.III Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
(artt. da 64 a 71);

Sez IV Effetti sui rapporti giuridici preesistenti
(artt. da 72 a 83 bis)

Capo III - Sez. II Art. da 51 a 63

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

PER I CREDITORI

- il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 51 l.f.);
- **Concorso dei creditori (art. 52 l.f.);**
- diritti dei creditori privilegiati e diritti dei creditori chirografari (art. 54 l.f.);
- crediti concorsuali e crediti verso la massa (art. 111, n. 1, l.f.).

Art. 52 :IL CONCORSO DEI CREDITORI

- il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
- Ogni credito, salvo diverse disposizioni della legge, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V e quindi con la **domanda di insinuazione al passivo**. (Il creditore con l'Istanza di ammissione chiede il passaggio da **concorsuale** a **concorrente**)

IL MONOPOLIO DEL RITO FALLIMENTARE

La domanda di insinuazione è strumento di tutela cognitiva ed esecutiva di qualsiasi diritto vantato da terzi nei confronti del fallimento. Ciò vale per qualunque terzo e per qualunque azione (anche di mero accertamento) che si voglia promuovere contro la procedura

Segue IL MONOPOIO DEL RITO FALLIMENTARE

- L'ambito di applicazione dell'art. 52 si desume in stretta correlazione con l'art. 51 nel senso che ogni pretesa creditoria, di qualsiasi natura essa sia, da farsi valere sul patrimonio fallimentare deve essere accertata secondo le regole dell'accertamento del passivo **salve le eccezioni previste dalla norma** (F. La Manna)
- Per tale motivo, la partecipazione al concorso mediante domanda di ammissione al passivo (art. 52 comma 2) sostituisce l'esercizio delle azioni tutte, sia esecutive che di accertamento o di condanna, che competono al creditore verso il debitore fallito (S. Satta)
- Anche in ipotesi di domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento proposta dal convenuto in un giudizio promosso dal curatore permane il rito speciale dell'accertamento del passivo (Cassaz. SSUU sent. n. 21499 del 12.11.2004 e 23077 del 10.12.2004)

IL MONOPOLIO DEL RITO FALLIMENTARE **deroghe**

- Si tratta di eccezioni ad un principio generale e come tali interpretabili di stretto diritto e non suscettibili di interpretazione analogica

Segue: Deroghe al MONOPOIO DEL RITO FALLIMENTARE

- **Art. 96 n. 3 l.f.:** i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (Ammissione con Riserva)
La norma , in deroga alla *vis attractiva* della procedura concorsuale, consente lo svolgimento del giudizio di accertamento di un credito in sede ordinaria.

La norma NON è applicabile al decreto ingiuntivo opposto o per il quale non sono scaduti i termini di impugnazione. La pendenza del giudizio di opposizione alla data di fallimento rende **inopponibile** alla procedura il provvedimento monitorio ed anche l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base a tale titolo.

Al contrario il decreto ingiuntivo definitivo viene equiparato all'ipotesi **della sentenza definitiva** e quindi ritenuto titolo per l'ammissione al passivo (contra **Lo Cascio** nel caso di definitività per mancata impugnazione nei termini). In tal caso il GD si limita al mero accertamento formale della legittimità del titolo

Segue: Deroghe al MONOPOIO DEL RITO FALLIMENTARE

Esistenza di giurisdizioni speciali - Si insinuazione ma il GD verifica solo la legittimità formale del titolo mentre l'accertamento sostanziale incombe sull'organo speciale

Art. 87 c. 2 e 88 D.P.R. 602/1973: La riserva di giurisdizione a favore della C.T. non permette al GD un sindacato di merito della pretesa dovendosi questi limitare a verificare unicamente se il ruolo sia stato correttamente notificato al creditore in bonis ovvero al curatore ai fini dell'esercizio della difesa innanzi le CT.



Pertanto la prova dell'esistenza del credito è data esclusivamente dalla dimostrazione della avvenuta notifica della cartella esattoriale.

La regola NON è applicabile quando il concessionario faccia valere un credito per il quale non vi è riserva della giurisdizione tributaria (come ad es. crediti INPS e INAIL ove è ammessa, per l'esame di merito, la competenza del G.O. e quindi di quello fallimentare).

Capo V L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (Art. da 92 a 103)

1. Avviso ai creditori per la verifica (92);
2. Presentazione delle domande di ammissione al passivo (art. 93 L.F.);
3. Esame delle domande e progetto dello stato passivo (Art. 95);
4. Approvazione e dichiarazione di esecutività dello stato passivo (Art. 96).

La pubblicità

- Il curatore comunica al registro delle imprese l'indirizzo pec della procedura;
- Il cancelliere annota l'estratto della sentenza di fallimento presso il registro delle imprese (Art. 17);
- Il curatore invia tramite pec l'avviso ex art. 92 l.f. (vedi estratto) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o dall'istituendo Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti.

L'AVVISO AI CREDITORI

Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati. (1)

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. (2)

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO (Art. 93)

- Si propone con ricorso trasmesso nel termine perentorio (art.16 l.f.) **di 30 giorni** dalla data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
- Il ricorso è trasmesso, **unitamente ai documenti a sostegno del proprio credito** (c. 6) all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, che è indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.f.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Il creditore, nel ricorso, deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
- In caso di omessa indicazione o comunque di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (ai sensi dell'art. 31 bis c. 2 l.f.)
- Il creditore deve comunicare al curatore ogni eventuale variazione del suo indirizzo PEC.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- La domanda, a pena di **inammissibilità**, deve contenere i seguenti requisiti:
 1. Indicazione procedura e generalità del creditore;
 2. Determinazione della somma insinuata e descrizione del bene rivendicato;
 3. Succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Qualora non venga indicato con certezza il titolo di prelazione e non venga descritto il bene sul quale la prelazione si esercita, il credito è considerato chirografario (art. 93 l.f.).

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Qualora non vengano allegati
I documenti dimostrativi la domanda
dovrà essere rigettata per **difetto
di prova.** (non costituisce documento
idoneo il decreto ingiuntivo opposto o
per il quale pendono i termini per la
opposizione). **La data certa:**

Cass. Sez. Unite - 20 febbraio 2013, n. 4213

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO (Art. 95 LF)

Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i **fatti estintivi, modificativi o impeditivi** del diritto fatto valere, nonché **l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione**, anche se è prescritta la relativa azione.

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO (Art. 95 LF)

Entro 15 giorni dall'udienza di verifica il curatore deve depositare il **progetto** di stato passivo in cancelleria e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione allo stato passivo.

LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO

I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono presentare le loro osservazioni scritte al progetto e documenti integrativi **fino a 5 giorni** prima dell'udienza, mediante invio degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO

TRIBUNALE DI UDINE

X S.A.S. & C.e di Y. ISABELLA

- **VERIFICA DEI CREDITI**
- Giudice : GIANFRANCO PELLIZZONI
 - Curatore del fallimento : Z

IL PROGETTO DI STATO PASSIVO

- **Osservazioni alle singole posizioni**
- 1) Si propone l'ammissione al ceto chirografario
- 2) Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 1 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 8 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione come da richiesta in privilegio ex 2778 n. 18 oltre agli interessi di cui all'art. 54. L.F. sino alla data del deposito del progetto di riparto.
- Si propone l'ammissione al ceto chirografo.

I risultati della verifica (Art. 96 LF)

- Il Giudice può:
 1. Dichiarare inammissibile il ricorso
 2. Respingere la domanda (no riprop.)
 3. Accogliere in tutto o in parte la dom.
 4. Disporre l'ammissione con riserva

Crediti ammessi con riserva

- L'art. 96 LF indica quali crediti sono ammessi con riserva:
 1. Crediti condizionati;
 2. Crediti per i quali manca la produzione del titolo per fatto non riferibile al creditore;
 3. Crediti accertati con sentenza non passata in giudicato;
 4. Crediti tributari contestati non definitivamente accertati.
- NB** Ove venga apposta una riserva **ATIPICA** il credito si intende ammesso incondizionatamente

Crediti ammessi a condizione

- Pendenza di una condizione,
- Necessità di escussione di un obbligato principale (art. 55 l.f.).

- Si considerano ammessi ma subordinatamente al verificarsi di detta condizione

LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- All'udienza di verifica il G.D. decide su ciascuna domanda.
- Il giudice può procedere ad atti di **istruzione su richiesta delle parti** compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.
- Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il G.D. ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni.

LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- Terminato l'esame di tutte le domande il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in Cancelleria.
- Il curatore trasmette una copia dello stesso a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della loro domanda

L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

(art. 99 l.f.)

- L'opposizione allo stato passivo si propone con ricorso depositato in Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo.
- Il ricorso deve contenere, oltre agli altri requisiti indicati dall'art. 93 L.F., a pena di decadenza l'indicazione dei mezzi di prova.
- Il curatore deve costituirsi in giudizio entro gg. 10 dall'udienza fissata dal Tribunale a seguito del ricorso.

L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

(art. 99 l.f.)

- Anche la curatela con la sua comparsa di costituzione deve indicare i mezzi di prova.
- Il Collegio decide con decreto motivato.
- Il decreto è impugnabile solo in Cassazione.

LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVE E ULTRATARDIVE (Art. 101)

- TARDIVE: il termine per l'insinuazione tardiva è di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile con la sentenza di fallimento fino a 18 mesi.
- ULTRATARDIVE: Dopo il suddetto termine possono essere ammessi crediti solo se il creditore prova che il maggiore ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile.

Diritti dei tardivi: Vedi art. 112 l.f.

Art. 112 LF

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

LE DOMANDE DI INSINUAZIONE TARDIVA: PROCEDURA

La legge di riforma precisa che il procedimento si svolge nelle stesse forme previste per l'ammissione delle domande in termini (l'art. 101 l.f. richiama gli artt. da 93 a 99 l.f.). Anche le insinuazioni tardive devono perciò essere oggi trasmesse al curatore e non più depositate in cancelleria.

Il Giudice Delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

**Capo VI – DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO E
DELLA LIQUIDAZIONE DELL’ ATTIVO (104-109)**

Sezione I – Disposizioni generali (da 104 a 104 ter)

- Art. 104 – Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito
- Art. 104 bis – Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda
- Art. 104 ter – Programma di liquidazione

Sezione II – Della vendita dei beni (105 e 106)

- Art. 105 – Vendita dell’azienda, di rami, di beni
- Art. 106 – Cessione crediti, diritti, quote e azioni

Sezione III – (*Modalità*) (da 107 a 109)

- Art. 107 – Modalità delle Vendite
- Art. 108– Poteri del Giudice delegato
- Art. 108 ter – Modalità vendita opere ingegno invenzioni
- Art. 109 – Procedura di distribuzione somma ricavata

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- Entro **sessanta giorni** dalla redazione dell'inventario, **e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di Fallimento**, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

*Il programma costituisce l'atto di **pianificazione e di indirizzo** in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo*

EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Il programma di liquidazione, approvato dal comitato dei creditori, è comunicato al Giudice Delegato **che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.** Il controllo di conformità si estrinseca in un controllo di legittimità che non si esaurisce nella verifica della rispondenza del singolo atto liquidatorio alle previsioni programmatiche, ma che investe la conformità dell'atto alla legge.

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
 - a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER

- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
- f) Il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo

LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

ART. 104 TER

- Quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori il curatore, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, può procedere alla liquidazione di beni prima della approvazione del programma

RINUNCIA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI

- l'ultimo comma dell'art. 104 ter prevede che "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".

LE VENDITE

ART. 105 L. F.

- La liquidazione dei singoli beni è disposta quando **risulta prevedibile che** la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non **consenta** una maggiore soddisfazione dei creditori.

L'ART. 107 V° COMMA

- Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile

LA NUOVA NORMATIVA

- Fino alla riforma alla liquidazione dell'attivo fallimentare si applicavano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione (art. 105 L.F.). Dal 16 luglio 2006 la norma di rinvio al codice di procedura civile, di cui all'art. 105 L. F., non esiste più.

CHE TIPOLOGIA E CHE MODALITA' DI VENDITE IL CURATORE POTRA' UTILIZZARE?

- L'art. 107 L.F. precisa, salvo quanto indicato nella precedente diapositiva, che le vendite dovranno essere effettuate "dal curatore **tramite procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la **massima informazione e partecipazione degli interessati.**"

IL QUARTO COMMA DELL'ART. 107 L. F.

- Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

L'ART. 108 L. F.

- Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556, c.c., deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per le tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111 n. 1.

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile

ART. 104 BIS. AFFITTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DELL'AZIENDA.

- La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
- Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 105 L. F. – LA VENDITA DELL'AZIENDA

- Per quanto riguarda le modalità di vendita dell'azienda l'art. 105 L.F. precisa che esse sono quelle indicate dall'art. 107 L.F. in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c.: vi è pertanto la più ampia libertà di scelta, purché si osservi la massima trasparenza e purché, a monte, vengano effettuate le opportune ed efficaci forme di pubblicità fra le molte oggi offerte anche dai mezzi di informazione informatici.